



Dot t. MARCO REGNI
NOTAIO

Via Repubblica 12
51100 PISTOIA
Tel . +39 0573 9971
Fax +39 0573 33248
Http://www.regni.or.g

Allegato "C" all'atto Rep.n. 221.757/52.906

S T A T U T O

—STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DI BABBO NATALE —

O.N.L.U.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1) E' costituita una associazione non lucrativa denominata **"ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DI BABBO NATALE - ONLUS"**.

Art. 2) L'associazione ha sede in Firenze.
Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero.

Art. 3) L'Associazione è apolitica e apartitica.
Essa non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite attività di beneficenza allo scopo di portare sostegno e aiuto soccorso a chi ne ha bisogno, proponendosi di ideare e realizzare progetti rivolti alle categorie più svantaggiate in particolare verso l'infanzia.
L'associazione soprattutto nel periodo natalizio e tramite la figura amata da tutti di Babbo Natale, raffigurante l'allegria generosità e l'entusiasmo del dono ha lo scopo di avvicinare e sensibilizzare le donazioni delle persone a favore delle categorie svantaggiate, soprattutto dei bambini.

Allo scopo di realizzare le finalità associative, l'associazione potrà organizzare eventi e manifestazioni culturali e folkloristiche, legate alla tradizione popolare ed allo spirito del Natale come momento di unione delle famiglie e dei popoli, attività ludiche, ricreative, intrattenimenti culturali, teatrali e musicali, mostre fotografiche, divulgazioni di pubblicazioni e tutte le attività intese e promuovere e divulgare lo spirito del Natale per diffondere un globale messaggio di generosità e conforto.

E' precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4) L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Art. 5) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Comitato dei Fondatori
- e) L'Organo di Revisione

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6) L'Assemblea generale degli associati è formata da tutti gli iscritti all'Associazione ed è convocata, almeno due volte all'anno, presso la sede dell'Associazione o fuori da

essa purchè nel territorio italiano, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli associati. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta consegnata a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure inviata entro il medesimo termine con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica che possa garantire l'avvenuta ricezione.

Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicato l'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà l'Assemblea.

Art. 7) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o in mancanza su indicazione dell'assemblea.

L'Assemblea nomina inoltre un segretario e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, anche tra non associati, approva il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie sono richieste le maggioranze indicate per l'assemblea ordinaria.

Art. 8) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soggetti anche non associati purchè questi non siano membri del Consiglio Direttivo. Il diritto di voto spetta soltanto agli associati. Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Art. 9) Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 16 (sedici) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e tre Vice-Presidenti.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo delibera:
a) sull'ammissione degli associati e sulla eventuale loro esclusione;
b) su tutto quanto riguarda l'attività ed il patrimonio

dell'associazione, e l'ammontare della quota annuale;—————

c) sulla erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all'adempimento ed al conseguimento degli scopi associativi.—————

Il Consiglio Direttivo potrà nominare una o più Commissioni operative composte dai membri che il Consiglio Direttivo chiamerà a farvi parte, scelti anche fra estranei all'Associazione, per l'esecuzione e la cura di alcuni progetti.—————

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente anziano, quando questi lo ritengono opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri ed in ogni caso una volta all'anno per definire il programma delle attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo oltre ad altra riunione per l'approvazione del preventivo.—————

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.—————

La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.—————

Art. 14) Verrà redatto ogni anno il bilancio annuale, da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l'approvazione all'Assemblea generale insieme con una relazione sull'attività svolta dalla Associazione nell'anno precedente e sull'attività che andrà a svolgere nell'anno successivo, con relativo bilancio preventivo.—————

Art. 15) Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.—————

Art. 16) Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione nelle stesse modalità previste per le elezioni. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prossima assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l'assemblea degli associati per la sostituzione dei membri mancanti.—————

Art. 17) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare.——
E' comunque esente l'amministratore il quale non abbia partecipato all'atto ed abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.—————

————— **PRESIDENTE** —————

Art. 18) Il Presidente ha la firma dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al pro-

prio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.-----

Esso rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. -----

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il solo intervento del Vice presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----**PRESIDENTE ONORARIO**-----

Art. 19) L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione, per meriti eccezionali, su proposta del Consiglio Direttivo, per la durata in carica di tre anni, rinnovabile.-----

Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.-----

Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.-----

-----**COMITATO DEI FONDATORI**-----

Art. 20) E' nominato dall'Assemblea inizialmente fra gli associati fondatori che abbiano avviato l'iniziativa propedeutica alla nascita dell'associazione e, successivamente, fra coloro che abbiano manifestato particolare attitudine allo svolgimento di compiti assegnati a questo organo.-----

Cura la stretta corrispondenza delle attività agli scopi istituzionali e dirime le controversie tra gli Associati.-----

Il Comitato dei fondatori sarà composto da tre a dieci membri, elegge il Coordinatore tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi.-----

Il Comitato dei Fondatori si riunisce su convocazione del Coordinatore o del Presidente dell'Associazione.-----

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri, ed hanno valore d'indirizzo per le decisioni del Consiglio Direttivo.-----

-----**ORGANO DI REVISIONE**-----

Art. 21) Il Collegio dei Revisori è composto da tre o cinque membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.-----

Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.-----

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.-----

Il Collegio dei Revisori accerta la regolarità della gestione ed esprime un parere sul Bilancio Consuntivo e su quello preventivo. -----

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro sociale.-----

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Di-

rettivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare un organo di Revisione monocratico - Revisore Unico, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 22) 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:—

- a) quote associative dei singoli aderenti;
- b) proventi derivanti dalle manifestazioni culturali e folkloristiche, spettacoli culturali, teatrali e musicali, calendari, libri, fotografie, cartoline, riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione;
- c) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
- d) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;—
- g) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso ed esclusione degli associati.

Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno: entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l'approvazione da parte degli associati, il bilancio consuntivo e, nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, quello preventivo del successivo esercizio. Del Bilancio consuntivo dovrà essere data idonea

pubblicità mediante affissione presso la sede dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea.

TITOLO IV

ASSOCIATI

Art. 23) Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, previa lettura dello statuto ed accettazione dello stesso e dei suoi eventuali regolamenti.

La domanda di adesione, accompagnata dalla sottoscrizione di almeno due associati, deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.

Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento con decisione anche non motivata; in mancanza di pronuncia entro il termine suddetto la richiesta di adesione si intenderà respinta.

Il Consiglio Direttivo può ammettere all'Associazione soggetti che si sono particolarmente distinti nei programmi annuali, con la qualifica di associati onorari.

Gli associati si suddividono in:

* Associati fondatori promotori, che sono coloro che hanno avviato l'iniziativa propedeutica alla nascita dell'associazione;

* Associati fondatori che sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione - o vi aderiscono nei successivi trenta giorni - e partecipano alla costituzione del suo originario fondo di dotazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

* Associati ordinari, che sono coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;

* Associati onorari, che sono coloro che sostengono in maniera rilevante le attività della associazione.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione ed ognuno ha ugual diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.

Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulterà altresì il domicilio ed ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea ed ogni comunicazione informativa.

Gli associati sono tenuti ad avere verso l'associazione, e gli uni verso gli altri, comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse dall'associazione, assunte quali valori comuni, e della figura riconosciuta in Babbo Natale, nonchè delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 24) Per quanto riguarda il recesso o l'esclusione degli

associati valgono le norme contenute nell'articolo 24 del Codice Civile. _____

In particolare, l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. _____

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione, salvo diversa delibera del Consiglio. _____

_____ **AVANZI DI GESTIONE** _____

Art. 25) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. _____

Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. _____

_____ **SCIOGLIMENTO** _____

Art. 26) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge. _____

Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge in materia. _____

_____ **CONTROVERSIE** _____

Art. 27) Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte inizialmente al Comitato dei Fondatori e, in caso di esito negativo della conciliazione, tali controversie saranno rimesse ad un tentativo di conciliazione da promuoversi presso un organismo a ciò abilitato. _____

_____ **TITOLO V** _____

_____ **RINVIO** _____

Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme vigenti in materia di associazioni, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed ogni altra normativa applicabile in materia. _____

_____ ** *** ** _____

Art. 29) L'Associazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del DLgs 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS. _____

La denominazione dell'Associazione La Compagnia di Babbo Natale - Onlus è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'Attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. _____

F.to: Roberto Giacinti_____

F.to: Dott. Marco Regni - Notaio_____

Certifico io sottoscritto DOTTOR MARCO REGNI NOTAIO in Pistoia, con studio in Via Repubblica n.12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

Pistoia, diciotto luglio duemiladiciassette.

Dott. Marco Regni NOTAIO